

Cari lettori,

alcune vicende di questi ultimi tempi hanno sottolineato l'inconveniente di non avere procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di trust che forniscano le tutele che in *common law* sono fornite dai principi della *inherent jurisdiction*. L'associazione "Il trust in Italia" si è dotata da qualche anno di una Camera Arbitrale che, oltre ai procedimenti contenziosi, si occupa dei procedimenti che all'estero sarebbe gestiti dal giudice grazie alla sua *inherent jurisdiction*. Penso di fare cosa utile mettendo a vostra disposizione il più recente provvedimento adottato, con la denominazione di "determinazione".

Saluti cordiali,

Maurizio Lupoi



CAMERA ARBITRALE TRUST  
E AFFIDAMENTI FIDUCIARI

## Camera arbitrale dell'associazione "Il trust in Italia"

procedura n. 4/2026 NE

### DETERMINAZIONE

1.

Con ordinanza del 21 febbraio 2026 è stato avviato il procedimento richiesto dai Signori Bbb e Nnn Verdi, beneficiari del trust "Trust Verdi" (d'ora innanzi "il Trust").

Ascoltato il legale dei richiedenti munito di procura, avv. S. D. P. , con studio in Roma, via ....., e visti i documenti prodotti dai richiedenti, il sottoscritto Delegato dispone degli elementi per giungere alla propria determinazione, che ha preventivamente illustrato al richiedente Bbb Verdi nell'incontro svoltosi il 25 marzo 2026, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 comma c. del Regolamento Attività Negoziale (l'altra richiedente, residente in ....., ha declinato l'invito a partecipare).

I due richiedenti sono, allo stato, gli unici beneficiari del Trust e il richiedente Verdi Bbb è anche l'unico erede del padre Ppp, che istituì il Trust.

2.

Il Trust venne istituito del signor Ppp Verdi, padre del richiedente Bbb Verdi, per atto rogato dal notaio Qqq Xxxx di Roma il 2 gennaio 2016 (rep. 9000, racc. 5000) quale "Atto istitutivo di trust" (vi farò riferimento come "Atto 2016"); ad esso accede quale allegato A un documento recante anche esso l'intitolazione "Atto istitutivo di

trust” (vi farò riferimento come “Regolamento”). Il Trust è regolato dalle disposizioni dell’Atto 2016 e del Regolamento (v. l’art. 1 dell’Atto 2016).

Il Trust, soggetto al diritto inglese (Atto 2016, art. 3), ha la struttura del trust autodichiarato perché il disponente Ppp Verdi se ne è dichiarato trustee per mezzo di una disposizione che si trova sia nell’art. 2 che nell’art. 5 dell’Atto 2016. Questa inusuale impropria duplicazione si combina con altre, ancora più inusuali, caratteristiche: per esempio, nella premessa e) è la seguente affermazione:

“io Notaio che conosco la lingua inglese, traduco come segue i seguenti termini che verranno usati nel contesto di questo atto:  
Trust: affidamento; Trustee: Fiduciario; Protectors : garanti”

ma né “affidamento” né “fiduciario” né “garanti” ricorrono mai nel testo dell’Atto 2016, ove si trovano invece “Trust”, “Trustee” e “guardiano”.


Disposizione inusuale e non agevolmente giustificabile è anche quella in forza della quale solo il Disponente può nominare il Guardiano del Trust (Regolamento, art. 3 A).

Ulteriore manifestazione di queste improprietà è una disposizione centrale, quella che individua i beneficiari del Trust. Ne tratto perché, nell’attuazione del compito che mi è stato affidato, ritengo di dovere proporre un rimedio.

La disposizione in parola riguarda i “Beneficiari”, i quali sono definiti nell’art. 7 dell’Atto 2016 come segue: “Il beneficiario del presente trust è il figlio Bbb Verdi, nato a ... ed i figli nati e nascituri di questo e anche adottivi”

Mentre nel Regolamento, art. 4, è detto:

Il termine "Beneficiari" indica il figlio del disponente ed i figli nati, nascituri, compresi i figli adottivi di queste così come indicato nell'atto di costituzione del Trust non oltre il termine finale della durata del Trust ("Beneficiari del Reddito e Finali");



si noterà che la seconda disposizione contiene:

- un pronome dimostrativo, “queste”, che non si riferisce ad alcunché, perché mancano sostantivi di genere femminile, e che si deve presumere si riferisca al figlio del disponente;
- una limitazione (“non oltre il termine finale della durata del Trust”) che però non si lega alla prima parte della frase e che, se la si legge legata a “nati”, lascia scoperta l’eventuale limitazione temporale della adozione di figli del figlio.

Comunque sia, per quanto qui interessa, la limitazione temporale del Regolamento delinea una categoria di soggetti “Beneficiari” diversi dai “Beneficiari” definiti dall’Atto 2016.

L’individuazione dei beneficiari del Trust è resa incerta da un’altra clausola contenuta nel Regolamento: il suo art. 16 C, che così dispone:

C.I Beneficiari Finali sono unicamente quelli indicati nell’atto istitutivo del Trust e eventualmente i nipoti ed i discendenti in linea retta dei Disponenti nati entro il termine finale della durata del trust se nominati come beneficiari.

Questa clausola (a parte il richiamo a “i Disponenti”, mentre il disponente del Trust è uno solo) individua come beneficiari “quelli indicati nell’atto istitutivo del Trust”, così richiamando sia l’Atto 2016 sia il Regolamento che, come appena visto, definiscono i “Beneficiari” in modo diverso. A parte questo:

- in questa clausola compare una nuova categoria di beneficiari, i “discendenti”, che coincide solo parzialmente con le due precedenti definizioni;
- i “Beneficiari” dell’Atto 2016 e del Regolamento sono tali di diritto, mentre qui nipoti e discendenti lo sono “eventualmente” e “se nominati come beneficiari”: quest’ultima condizione o travolge tutto quanto disposto in precedenza, richiedendo specifiche nomine dopo la nascita di ciascun nipote o altro discendente entro il periodo previsto, o è totalmente inutile.

Infine, è intervenuto il 10 ottobre 2016 un “Atto di precisazione e integrazione” a rogito del medesimo notaio Qqq Xxxx (rep. 10000, racc. 8000) il quale ha integrato l’Atto 2016 affermando che esso

conteneva un “puro errore materiale”, per rimediare al quale ora il disponente Ppp Verdi

“dichiara che i beneficiari del trust ... sono il figlio Verdi Bbb ... e la nipote Verdi Fff Nnn ... ed i figli nascituri di questo e anche adottivi”.

Questa “rettifica” appare perfettamente fuori luogo perché Verdi Fff Nnn è stata sempre “beneficiaria” del Trust in quanto figlia adottiva di Bbb Verdi: l’adozione era stata pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di Roma con sentenza del -----, alcuni mesi prima della istituzione del Trust, e quindi Nnn rientrava perfettamente nella disposizione dell’Atto 2016 sopra riportata, che per comodità qui ripropongo: “Il beneficiario del presente trust è il figlio Bbb Verdi, nato a ... ed i figli nati e nascituri di questo e anche adottivi”.

L’“Atto di precisazione e integrazione” non comprende più i “discendenti” fra i Beneficiari; questa omissione non è connessa al denunciato errore materiale, con il quale non ha alcun rapporto, e rimane quindi senza spiegazione. Il richiedente Bbb Verdi, richiesto di esprimere un’opinione, ha dichiarato che il disponente del Trust, suo padre, mai avrebbe pensato a ulteriori discendenti, oltre al figlio e alla nipote adottiva già rientranti nella categoria “Beneficiari”.

3.

I richiedenti mi hanno chiesto di intervenire, provvedendo come potrebbe il giudice inglese, su un altro aspetto della regolamentazione del Trust: manca una disposizione relativa al subentro di un nuovo trustee per il caso che il trustee nell’ufficio venga meno. La lacuna è gravissima. Nel caso in esame è morto il disponente-trustee Ppp Verdi senza un successore e la gestione del fondo in trust si è bloccata senza che appaia alcuna possibile soluzione. Si consideri soltanto che il fondo del Trust è costituito principalmente da beni immobili, elencati nelle pagine da 4 a 8 dell’Atto 2016, sui quali grava la trascrizione conseguente alla istituzione del Trust.

La legge regolatrice del Trust (la legge inglese) non viene in soccorso dinanzi a queste circostanze. La disciplina inglese della successione ereditaria è profondamente diversa dalla nostra perché l'effetto immediato della morte di un soggetto in diritto inglese non è, come da noi, il principio del procedimento successorio con la vocazione dell'erede, testamentario o legittimo, ma è l'intervento di una persona, detta genericamente *personal representative*. Il *personal representative* assume il possesso dei beni del defunto e su di essi svolge ogni atto che sia necessario in modo che, ove possibile, resti soltanto un attivo da ripartire fra le persone che debbono beneficiare della successione. Qualora muoia il trustee unico di un trust il Trustee Act del 1925, section 18, autorizza il *personal representative* del defunto ad esercitare qualunque potere e ad adempiere qualunque obbligazione del trustee defunto fino a quando sia nominato un nuovo trustee. La section 36 della medesima legge punta a rendere agevole e spedita questa nomina affidandola, nell'ordine: a chi è designato nell'atto istitutivo del trust in questione per nominare un nuovo trustee, in sua mancanza ai trustee residui, se ce ne sono, e in loro mancanza ai *personal representative* dell'ultimo trustee e cioè, qualora, come nel nostro caso, il trustee defunto sia stato l'unico trustee, ai suoi *personal representative*: essi necessariamente ci sono, dato che essi intervengono in qualunque successione ereditaria.

4.

Secondo il "Regolamento Attività negoziale" della Camera Arbitrale della associazione "Il trust in Italia" una parte interessata può chiedere che, nominato un Delegato, "sia compiuta una attività che nell'ordinamento giuridico straniero al quale un *trust* è soggetto rientra nelle ordinarie attribuzioni della magistratura, ma che in Italia non corrisponde a alcuna fattispecie di volontaria giurisdizione" (art. 1 a); il medesimo Regolamento, inoltre, dispone che la determinazione assunta dal Delegato "produce nell'ordinamento italiano gli stessi effetti che avrebbe prodotto il

provvedimento del giudice dell'ordinamento straniero al quale il *trust* è sottoposto.” (art. 5 c.).

Il provvedimento del giudice inglese al quale fare riferimento è la “rectification”, per mezzo della quale il giudice modifica *ex tunc* le disposizioni dell'atto istitutivo di un *trust* quando risulti che chi lo ha redatto non ha correttamente espresso l'intenzione del disponente.

La “rectification” è un tipico rimedio della giurisdizione di Equity; essa spesso consiste in null'altro che in una presa d'atto del fatto che la parte che sottoscrive un atto istitutivo di *trust* normalmente non ne comprende pienamente le disposizioni - e meno che mai gli effetti fiscali che esse produrranno - ovvero nell'accertamento di un errore che corrisponde alla nostra categoria dell'errore ostativo.

Frequenti applicazioni della “rectification” si sono avute in Jersey, Isole del Canale, ove gli atti da rettificare sembrano accadere con una certa frequenza. Una applicazione giurisprudenziale della “rectification” in Jersey ha riguardato un *trust* impostato dall'avvocato del cliente quale *trust* discrezionale mentre le esigenze manifestate dal cliente al professionista richiedevano un *trust* con posizioni beneficiarie definite e non modificabili: a tanto provvide il giudice, introducendo nuove clausole e eliminando clausole esistenti.<sup>1</sup> In un altro procedimento, il giudice di Jersey intervenne per rimuovere la nomina della moglie del disponente quale guardiano del *trust* perché, in quanto tale, non avrebbe potuto nominare beneficiaria la propria figlia come il disponente desiderava che avvenisse.<sup>2</sup> Di recente, in Inghilterra il giudice ha aggiunto il disponente fra i beneficiari come egli aveva chiesto al proprio legale, il quale se ne era dimenticato.<sup>3</sup>

Come è stato detto da un giudice inglese, “rectification is about putting the record straight”.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> *Re Representation Sanne Trust Co Ltd* [2009] JRC 025A.

<sup>2</sup> *B and C v Virtue Trustees (Switzerland) AG* [2018] JCA219 (Jersey Court of Appeal).

<sup>3</sup> *Lawie v Lawie* [2012] EWHC 2940.

<sup>4</sup> *Alhutt v Wilding* [2007] EWCA Civ 412, para. 11 *per* Mummery LJ.

5.

### DETERMINAZIONE

Il Delegato alla procedura n. 4/2026 NE, relativa al trust denominato “Trust Verdi” (“il Trust”),

visti gli atti e uditi il legale dei ricorrenti e un ricorrente;

ritenuto che la situazione venutasi a creare nel Trust, sommariamente sopra descritta, dipende da improprietà redazionali e da lacune ascrivibili al professionista redattore degli atti e non al disponente né ai ricorrenti;

considerato che tale situazione ha prodotto e produce conseguenze ingiustamente dannose per i beneficiari del Trust e che tali conseguenze sono allo stato ineliminabili;

individuato nella “rectification” il procedimento di diritto straniero da replicare per mezzo di questa Determinazione;

### INTRODUCE

le seguenti clausole nell'allegato A all'atto rogato dal notaio Qqq Xxxx di Roma il 2 gennaio 2016 (rep. 9000, racc. 5000):

“Art. 13 bis - Mutamenti nell'ufficio di Trustee

- A. Un Trustee rimane nell'ufficio per il termine o fino all'evento stabiliti nella nomina ovvero, se anteriori, fino a dimissioni o revoca o
  - 1. se persona fisica: fino a morte o sopravvenuta incapacità;
  - 2. se società o altro ente: fino a messa in liquidazione o inizio di alcuna procedura concorsuale.
- B. Le dimissioni di un Trustee hanno effetto sette giorni dopo che il Guardiano e in sua mancanza i Beneficiari ne abbiano ricevuto la comunicazione, ma il Trustee singolo che si sia dimesso permane nell'ufficio fino alla nomina del Trustee.
- C. Un Trustee può essere revocato in ogni tempo dai Beneficiari maggiorenni o dal Guardiano purché, ove si tratti della revoca di Trustee singolo, sia allo stesso tempo nominato il Trustee e questi accetti.
- D. Trustee in sostituzione o ulteriori fino al numero massimo di due possono essere nominati in ogni tempo dai Beneficiari maggiorenni o dal Guardiano, anche sottoponendo la nomina a termine o a condizione.

- E. Gli atti che comportano dimissioni, revoca o nomina sono fatti per mezzo di atto recante data certa.
- F. Qualora
  - 1. non vi sia alcun trustee
  - 2. ovvero il Trustee singolo dimessosi rimanga nell'ufficio per la mancanza di nuovo trustee
  - 3. e né Beneficiari maggiorenni né Guardiano provvedano in un tempo ragionevole, alla nomina provvedono i Beneficiari e, in mancanza, il Presidente del Consiglio Notarile di Roma su richiesta di qualsiasi interessato.

### Art.19 - Modificazioni

- A. I Beneficiari possono apportare le necessarie modificazioni formali all'atto istitutivo del Trust.
- B. I Beneficiari maggiorenni possono apportare le modificazioni sostanziali che ritengano all'atto istitutivo del Trust.
- C. Le suddette modificazioni debbono risultare da atto recante le sottoscrizioni autenticate.

Il primo comma di questo nuovo articolo si prende carico di una vasta serie di scorrettezze sintattiche e redazionali. Richiamo in via esemplificativa l'art. 13 del suddetto Allegato A, che ha il seguente tenore (ho posto in neretto le parole sulle quali intervenire):

*Art. 13 - Segregazione e custodia*

- A. Il Trustee custodisce i beni in trust e ne **tutelano** la consistenza fisica, il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso.*
- B. Il Trustee tiene i Beni in trust separati dai propri; inoltre quando si tratti di beni iscritti in registri, pubblici o privati, il Trustee **e** ne richiede l'iscrizione a **loro** nome in qualità di trustee o in altro modo che palesi l'esistenza del Trust;*

Alla cura di altre improprietà provvederanno i Beneficiari maggiorenni in forza della generale clausola modificativa qui sopra introdotta.

Il secondo comma di questo nuovo articolo ha invece portata generale e serve per il caso che, proseguendo il Trust per un certo tempo, le disposizioni di natura gestionale appaiano insufficienti.

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di dovere intervenire sulla definizione della categoria “Beneficiari”, il Delegato

SOSTITUISCE

l’art. 4 dell’allegato A all’atto rogato dal notaio Qqq Xxxx di Roma il 2 gennaio 2016 (rep. 9000, racc. 5000), con la seguente clausola

“Beneficiari del Trust sono il figlio del Disponente, Verdi Bbb, nato ....., residente in ....., ed i figli di questo, nati o adottati nel corso della durata del Trust”.

RIMUOVE

l’art. 7 dall’atto rogato dal notaio Qqq Xxxx di Roma il 2 gennaio 2016 (rep. 9000, racc. 5000)

e l’art. 16 C dal suo allegato A.

\* \* \*

Confido di avere così attuato il compito affidatomi.

Roma, 30 marzo 2026

ML